



Allegato al numero 4.7.11.2.4: condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore per gli sportivi e le sportive professionisti, così come le allenatrici et gli allenatori (art. 22 LStrl)

L'ammissione di sportivi e sportive professionisti provenienti da Stati non UE/AELS per esercitare un'attività dipendente è retta dalle condizioni di ammissione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione LStrl (art. 18, 20 – 23 LStrl). Gli sportivi e le sportive professionisti stranieri possono essere ammessi solo se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrl).

Queste condizioni sono determinate in base alle prescrizioni legali, ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro nonché ai salari e alle condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari (art. 22 OASA).

I valori di riferimento relativi ai salari usuali nella località, nella professione e nel settore per quanto riguarda il calcio e l'hockey su ghiaccio maschili sono stati adeguati al rincaro per l'ultima volta nel 2016, mentre in tutte le altre discipline sportive sono stati adeguati da ultimo nel 2007. Per tenere conto del rincaro registrato nel frattempo, i valori di riferimento per i salari usuali nella località, nella professione e nel settore in tutte le discipline sportive saranno aumentati a decorrere dal 30 giugno 2026 in base all'evoluzione dei salari nominali dal 2007 (cfr. UST – [Calcolatore dell'IPC](#)).

Al fine di garantire una parità di trattamento nelle discipline sportive caratterizzate dallo statuto professionistico del calcio e dell'hockey su ghiaccio (v. sotto, categoria 1), i nuovi salari di riferimento si applicheranno sia ai giocatori e alle giocatrici dei club di Challenge League e di Super League (calcio) che ai giocatori e alle giocatrici dei club di National League e di Swiss League (hockey su ghiaccio). Questi cambiamenti riguardano altresì tutte le altre discipline sportive (e le relative leghe) nelle quali in Svizzera la proporzione di atleti professionisti risulta più esigua o che sono praticate prevalentemente da dilettanti (v. sotto, categoria 2).

Di conseguenza, i salari di riferimento seguenti sono da considerare, a partire dal 30 giugno 2026, salari minimi ai sensi dell'art. 22 LStrl:

Categoria 1 (leghe professionistiche nel calcio e nell'hockey su ghiaccio) Come già avvenuto finora, in questa categoria vengono di norma versati salari più elevati. Le squadre sono impegnate nei campionati internazionali per club (competizioni UEFA, Champions Hockey League). In Svizzera i giocatori e le giocatrici di calcio che militano nella Challenge League e nella Super League e i giocatori e le giocatrici di hockey su ghiaccio della National League e della Swiss League sono sportivi professionisti.

Retribuzione di 5900.- franchi lordi al mese per i giocatori/trici di hockey su ghiaccio della National League e per i giocatori/trici di calcio della Super League
Retribuzione di 4500.- franchi lordi al mese per i giocatori/trici di hockey su ghiaccio della Swiss League e i giocatori/trici di calcio della Challenge League

Categoria 2 (discipline sportive nelle quali la proporzione di professionisti è più esigua o che sono praticate prevalentemente da dilettanti)

Questa categoria concerne le discipline sportive nelle quali solo una parte esigua degli sportivi e delle sportive giocano come professionisti (p. es. pallavolo, pallacanestro) oppure che vengono perlopiù praticate a titolo dilettantistico (p. es. lotta, pallanuoto). In queste discipline la retribuzione è di regola leggermente inferiore.

Retribuzione di 4000.- franchi lordi al mese.

In caso di esercizio di un'attività accessoria, l'introito dell'attività sportiva è al minimo di 60 % e l'introito dell'attività accessoria al massimo di 40 %.

Le prestazioni in natura possono essere dichiarate parte integrante di questi salari di riferimento nelle categorie di cui sopra. Può trattarsi segnatamente di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione malattia e assicurazione contro gli infortuni. Tali prestazioni devono essere ragionevolmente proporzionate al salario lordo (di norma circa 75 % salario in forma pecuniaria e 25 % salario sotto forma di prestazioni in natura) e conformi alle direttive AVS.

Queste modifiche entrano in vigore **dal 30 giugno 2026**.